

SOCIETÀ DI PROGETTO BREBEMI S.p.A.

ORDINANZA N. 76/2017

AUTOSTRADA A35 BRESCIA MILANO

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE FABBRICATI NELL'AREA DI

SERVIZIO "ADDA SUD"

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Mastroviti, in qualità di Direttore di Esercizio della Società di Progetto Brebemi S.p.A., Concessionaria per la progettazione, costruzione e gestione del Collegamento autostradale Brescia-Milano (A35), giusta Convenzione Unica di concessione sottoscritta con la Concedente Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. in data 1° agosto 2007 (in seguito "Brebemi" o "Concessionario")

PREMESSO CHE

- a) il Concessionario ha affidato definitivamente al Subconcessionario Autogrill S.p.A. il servizio Ristoro dell'Area di Servizio Adda Sud con contratto prot. n. B0140512016 del 14 settembre 2016;
- b) il Concessionario ha affidato definitivamente al Subconcessionario Socogas S.p.A. il servizio Carburante dell'Area di Servizio Adda Sud con contratto prot. n. B0090512016 del 19 ottobre 2016;
- c) per le esigenze connesse alla realizzazione dei fabbricati evidenziate dal Subconcessionario Socogas S.p.A., si rende necessaria introdurre una nuova modifica del sistema di circolazione del traffico all'interno del piazzale dell'Area di che trattasi, nonché l'interdizione temporanea di alcuni stalli, ad oggi disciplinati giusta Ordinanza n. 59 del 23 ottobre 2017,

il tutto come da planimetria allegata alla presente;

VISTO

- il Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992);
- il Regolamento di Esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R del 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.);
- il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (recante “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”);
- i permessi di costruire rilasciato dal Comune di Caravaggio con provvedimenti prot. N. 19974 del 12 luglio 2017, per il servizio ristoro e prot. N. 19984 del 12 luglio 2017 per il servizio carburante;
- le consegne delle aree lavori, effettuata dal Concessionario ai Subconcessionari in data 20 luglio 2017 per poter dare avvio alle attività previste nel Cronoprogramma contrattuale;
- la preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inviata con nota prot. n. SDP-U-1712-049-DE-SGR del 12 dicembre 2017 da Brebemi alla Concedente CAL;

ORDINA

- 1) che, dalle ore 15,00 del 12 dicembre 2017 alle ore 24,00 del 23 dicembre 2017, la circolazione all’interno dell’Area di Servizio, nonché la configurazione degli stalli siano disciplinati secondo lo schema grafico allegato alla presente, con oneri di posa e manutenzione della segnaletica, del piano viabile e relative pertinenze a cura e spese dei Subconcessionari.
- 2) che l’eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con

quella temporanea, debba essere opportunamente oscurata o rimossa a cura e spese dei Subconcessionari;

FA OBBLIGO

A chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

I Subconcessionari sono tenuti ad adottare, a propria cura, spese e responsabilità, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del Codice della Strada e dagli artt. da 30 a 43 del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

I Subconcessionari rimangono altresì obbligati ad assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato e dalle eventuali prescrizioni e raccomandazioni rese dal Concessionario. I Subconcessionari sono altresì obbligati a comunicare alla Centrale Operativa del Concessionario qualsiasi evento che possa generare turbative al traffico.

La presente ordinanza e i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet www.brebemi.it e consultabili nella sezione "Ordinanze".

Brescia, li 12 dicembre 2017

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Il Direttore di Esercizio

Ing. Giuseppe Mastroviti

